REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/80 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1980

che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo rappresentativo di mercato, del prezzo d'intervento e del prezzo d'entrata dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1980/1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1585/80 [2], in particolare l'articolo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo rappresentativo di mercato, il prezzo d'intervento ed il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva sono maggiorati mensilmente, durante almeno cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 1981 ; che l'importo di ogni maggiorazione deve essere uguale per i tre prezzi ;

considerando che dette maggiorazioni, uguali per ciascuno di questi mesi, sono fissate tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunità ; che occorre stabilire le spese medie di magazzinaggio in funzione del costo del magazzinaggio dell'olio in locali adeguati e del costo della manutenzione necessaria per la buona conservazione dell'olio ; che gli interessi possono essere calcolati sulla base di un prezzo medio dell'olio d'oliva valido nelle zone di produzione ;

considerando che per assicurare uno smercio armonioso della produzione, tenuto conto delle prospettive in materia di produzione e di consumo, è sufficiente prevedere sette maggiorazioni per l'olio d'oliva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1980/1981 l'importo delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE, applicabili per sette mesi a decorrere dal 1° gennaio 1981, è fissato a 1,42 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. FORMICA

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.